

Osservatorio MAA Notiziario n. 4 – 23 marzo 2020

Cassa integrazione in deroga per tutti

Molte le iniziative di sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito previste dal D.L. n. 18/2020, [decreto "Cura Italia"](#) approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 marzo e in vigore dal 17 marzo 2020.

Il provvedimento, che si aggiunge a quelli già adottati d'urgenza volti a evitare una crisi permanente delle attività economiche indotta dall'epidemia di **COVID-19**, ha previsto anche l'apertura degli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano.

La principale novità è quella di cui all'art. 22 del D.L. che riguarda il campo di applicazione della [cassa integrazione](#) in deroga, estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi

L'estensione varrà per **tutti i datori di lavoro del settore privato**, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, dunque anche con un solo dipendente. **Sono inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore**, compresi gli enti religiosi (Diocesi, parrocchie), con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico.

La gestione è affidata a Regioni e alle Province autonome che potranno riconoscere i **trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga** per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Sarà, tuttavia, necessario un accordo preventivo (concluso anche in via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, salvo per quei datori che occupano fino a cinque dipendenti e per i quali non sarà richiesto alcun accordo.

Le domande andranno dunque presentate alla Regione e alle Province autonome, che le instruiranno secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Il trattamento sarà concesso tramite pagamento diretto da parte dell'INPS. Restano immutate le previsioni in materia di CIGD previste dal D.L. n.9/2020 nei confronti dei lavoratori della ex "zona rossa".